



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2017 - 29

Data 07-03-2017

**OGGETTO: CONVENZIONE ART. 110 TUEL E 14
DEL CCNL CON IL COMUNE DI ALIFE.**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **sette** del mese di **Marzo**, alle ore **13:45** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X	
CAPOLUONGO BRUNO	X	
SEPE PAOLO	X	
SAGLIOCCO ORSOLA ALESSIA	X	
BRACCIANO ALFONSO		X
PRESENTI N. 5		
ASSENTI N. 1		

Con la partecipazione del Segretario Comunale Avv. Mario Nunzio Anastasio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che a decorrere dal mese di Marzo 2015 le funzioni di competenza dell'Ufficio Ragioneria e Tributi del Comune di Carinaro (CE) vengono espletate da personale assunto con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

che il Comune di Alife, momentaneamente non ha nella propria pianta organica personale qualificato in grado di potere espletare tutte le mansioni inerenti l'Ufficio Ragioneria e Tributi e il Sindaco, Dr. Salvatore Cirioli, ha avanzato richiesta di utilizzo del personale in modo congiunto ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, per un periodo che verrà stabilito con l'approvazione della convenzione;

PRESO ATTO

della disponibilità manifestata dal dipendente del Comune di Carinaro, Dr. Salvatore Fattore, il quale ha evidenziato la propria disponibilità ad assecondare le oggettive esigenze del Comune di Alife;

VISTO

l'art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che: *“al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale*

assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza; la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.”;

CONSIDERATO

altresì che l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

VISTO

lo schema di convenzione, relativo all'utilizzo in convenzione con il Comune di Alife del Dipendente dell'Ufficio Ragioneria e Personale del Comune di Carinaro, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/2008, ed eventualmente della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva;

ACQUISITO

il parere tecnico di cui all'art. 49, comma primo, del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge

1. DI ASSENTIRE, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 del Comparto Regioni – Autonomie locali, alla assegnazione temporanea al Comune di Alife del proprio personale dipendente a tempo determinato, per il periodo 07 Marzo 2017 al 31 Maggio 2019.

2. DI APPROVARE, a tal fine, apposita convenzione con il Comune di Alife, come da schema allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), dando mandato al Sindaco p.t. per la sottoscrizione della stessa.

3. DI DARE ATTO che il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo del personale interessato sono disciplinati nel suddetto schema di convenzione.

4. DI TRASMETTERE al Comune di Alife il presente provvedimento per le azioni conseguenti.

5. DI DISPORRE la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

6. DI DICHIARARE, con distinta unanime votazione palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Convenzione art. 110 TUEL e 14 del CCNL con il Comune di Alife.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
☒	Parere favorevole
☐	Parere sfavorevole
☐	Parere non dovuto
Carinaro, li 07.03.2017	
	Il Responsabile del Servizio Dr. Salvatore Fattore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
☒	Parere favorevole
☐	Parere sfavorevole
☐	Parere non dovuto
Carinaro, li 07.03.2017	
	Il Responsabile del Servizio Dr. Salvatore Fattore

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARINARO (CE) ED IL COMUNE DI ALIFE (CE) PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004

PREMESSO

che l'art. 14, primo comma, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 prevede che: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”*;

che il Comune di Alife ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare per una parte del tempo lavorativo contrattualmente previsto, il Dr. Salvatore Fattore, dipendente del Comune di Carinaro, inquadrato in categoria D, posizione economica D1, con profilo professionale Funzionario Area Ragioneria e Tributi - Titolare di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio Finanziario al quale poter assegnare le medesime competenze;

che il Comune di Carinaro ha prestato assenso all'utilizzo richiesto;

che il dipendente interessato ha prestato assenso all'utilizzo di che trattasi;

che la soluzione prospettata risulta compatibile con le esigenze del Comune di Carinaro, in quanto il servizio presso il Comune di Alife avverrà nel rispetto della normativa vigente anche in materia di orario di lavoro;

che la sottoscrizione della presente convenzione viene effettuata nel rispetto del principio generale di riduzione ed ottimizzazione della spesa del personale a carico della finanza pubblica;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto e finalità.

La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo del Salvatore Fattore, dipendente a tempo determinato presso il Comune di Carinaro (CE) inquadrato nel profilo professionale di Funzionario Area Ragioneria in categoria D, posizione economica D1, da parte del Comune di Alife, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Comparto Regioni Enti Locali, sottoscritto il 22.01.2004. Tale utilizzo è finalizzato allo svolgimento da parte del Comune di Alife delle proprie attività istituzionali secondo le modalità organizzative in essere. Il dipendente farà capo e riferimento, per le funzioni svolte e le responsabilità acquisite, singolarmente a ciascuna delle due Amministrazioni.

Art. 3 Tempo di lavoro in assegnazione.

Per tutta la durata della convenzione il Dr. Salvatore Fattore presterà servizio presso il Comune di Carinaro (CE) per 24 ore settimanali (pari a 24/30 dell'orario di lavoro), mentre per le restanti 6 ore settimanali (pari a 6/30 dell'orario di lavoro) presterà servizio presso il Comune di Alife. Le Amministrazioni di Carinaro e Alife, in relazione ai rispettivi regolamenti ed assetti organizzativi, determineranno in maniera autonoma le funzioni da attribuirsi al dipendente. Sarà compito delle due Amministrazioni determinare le concrete modalità di svolgimento delle funzioni (giornate di presenza del dipendente nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale ritenuta necessaria per il buon esito della convenzione). Il dipendente dovrà assicurare la

propria presenza ordinaria presso gli uffici dei singoli Comuni in conformità alle modalità che verranno all'uopo condivise; in caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati, anche al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività finanziarie, contabili e tributarie dei singoli Comuni.

Art. 4 Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di approvazione del presente deliberato sino al 31/05/2019 e cesserà, salvo proroga, automaticamente alla scadenza del termine fissato, senza l'obbligo di preavviso. Entrambi gli Enti possono recedere in via anticipata dalla presente convenzione, con un preavviso di 15 giorni, mediante comunicazione scritta.

Art. 5 Gestione giuridica e rilevazione delle presenze

Per l'intera durata dell'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Alife: - *la gestione giuridica del dipendente resta assegnata al Comune di Carinaro che risulta l'unico datore di lavoro del dipendente*; - la gestione complessiva delle presenze del dipendente interessato continuerà a far capo al Comune di Carinaro. Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dal Comune di Carinaro che acquisirà preventivamente la richiesta relativa a ferie e permessi, maturati ed autorizzati dal Comune di Carinaro, relativamente al giorno di servizio prestato presso quest'ultimo. Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto che si intende istituire con la presente convenzione.

Art. 6 Oneri della convenzione

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri con riferimento alle diverse mansioni e responsabilità attribuite da ciascuna amministrazione. Gli oneri verranno ripartiti in ragione di 24/30mi per il Comune di Carinaro e di 6/30mi per il Comune di Alife, fatta eccezione per le spese derivanti da indennità di risultato che verranno imputate interamente ai singoli Comuni che ne hanno disposto l'attribuzione, stante la correlazione di detti emolumenti a responsabilità ed obiettivi gestionali specifici. Per tutta la durata della convenzione la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro restano in capo al Comune di Carinaro. Il Comune di Alife si impegna a rimborsare al Comune di Carinaro il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento al Dott. Salvatore Fattore oltre agli oneri riflessi ed IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente. La rendicontazione delle somme dovute sarà comunicata con cadenza trimestrale dal Comune di Carinaro ed il Comune di Alife provvederà al rimborso delle somme dovute entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Al dipendente spettano, altresì, i rimborsi per le spese di trasferta Carinaro/Alife e ritorno; detti oneri saranno ad intero carico del Comune di Alife e verranno quantificati in base alla tariffa di 1/5 del prezzo della benzina verde rilevato all'inizio di ciascun trimestre solare. Il rimborso al dipendente ha luogo con cadenza trimestrale in funzione degli accessi al Comune di Alife complessivamente rilevati. Eventuali somme dovute al dipendente per incentivi, compensi o quanto altro previsto da norme particolari, saranno a carico del Comune presso il quale la prestazione oggetto di remunerazione è stata resa.

Art. 7 Controversie

Ogni controversia tra i Comuni di Carinaro e Alife, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della stessa, viene rimessa ai Sindaci, sentite le rispettive Giunte, se ritenuto necessario dagli stessi, fatti salvi gli atti dovuti a tutela dei due Enti.

Art. 8 Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, ove richiesto, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni. Si fa rinvio, inoltre, alla normativa vigente.

Art. 9 Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (Allegato "B" al D.P.R. 642/1972 – Articolo 16 "Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati") e sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso. L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Per il Comune di Carinaro

Per il Comune di Alife

Il dipendente interessato – Dott. Salvatore Fattore - per presa visione e consenso:

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Area Contabile

Ufficio : RAGIONERIA

PROPOSTA N. 1 DEL 07-03-2017

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 29 DEL 07-03-2017

**Oggetto:CONVENZIONE ART. 110 TUEL E 14 DEL CCNL CON IL
COMUNE DI ALIFE.**

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott.ssa Marianna
Dell' Aprovitola

x l'originale

IL SEGRETARIO
COMUNALE

Avv. Mario Nunzio
Anastasio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.